

Omissis...

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, vorrei porre un problema circa l'ammissibilità degli emendamenti riferiti all'articolo 12, così come sarebbe opportuno riflettere sull'ammissibilità dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dello stesso articolo, nel testo proposto dalla Commissione. Peraltro, sull'emendamento 12.302 è utile richiamare la circostanza che ha visto impegnata la Commissione e il ritiro dell'emendamento proposto, perché in quella sede si è ritenuto che la questione fosse estranea - come in effetti è - alla materia.

Quell'emendamento viene riproposto, seppure con l'aggiunta di un'autorevole firma, in questa sede, ma il testo è esattamente identico a quello ritirato in Commissione. Il provvedimento riguarda lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e quindi le azioni tese a determinare condizioni di animazione del mercato al fine di suscitare un rafforzamento delle capacità competitive delle imprese e delle aziende operanti nei diversi settori e ciò al fine anche di rafforzare la capacità di penetrazione sui mercati internazionali. Queste norme, che ne modificano altre esistenti, vanno esattamente nella direzione opposta, con una evidente conseguenza anche per i consumatori.

È superfluo ricordare che sui contenuti dell'emendamento 12.302 c'è stato un esplicito ed ufficiale pronunciamento dell'*Antitrust* attraverso l'espressione di un parere che è stato reso nelle forme definite dalle procedure relative all'attività della stessa Autorità. Quel parere è disponibile, è all'attenzione di tutti noi e non merita ulteriori commenti.

Per questi motivi chiedo di valutare l'ammissibilità di questo emendamento.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, il collega Bubbico ha sottolineato un aspetto di forma e di ammissibilità di alcuni emendamenti, ma noi ci troviamo di fronte anche ad un problema sostanziale. Infatti la stessa *Antitrust* ha ritenuto che la mancanza di evoluzione del nostro sistema assicurativo sia dovuta al fatto che esistono dei rapporti di esclusiva di fatto, anche se le normative attualmente non prevedono i monomandatari. Esiste inoltre un'ulteriore anomalia: il mercato italiano prevede una doppia fascia di tariffe, la prima che opera con il modello plurimandatario e la seconda con il modello monomandatario. La prima offre enormi vantaggi sotto l'aspetto economico. Le nuove compagnie che si affacciano sul mercato italiano (i Lloyd's in primo luogo) stanno aumentando a dismisura la raccolta e operano con il modello del plurimandato.

Quello che non funziona in Italia, se vogliamo aiutare l'utente e l'assicuratore, è l'organizzazione. Abbiamo fatto una verifica e l'80 per cento dei dirigenti delle compagnie assicurative si trovano con due o più mandati in altre compagnie apparentemente in competizione. Sto parlando di compagnie come Assicurazioni Generali, Fondiaria-SAI, UNIPOL. Intrecci azionari, sovrapposizioni: qui sta il nodo da sciogliere.

Se approviamo l'emendamento 12.302, o almeno la sua ultima parte, rompiamo quello che la legge Bersani aveva introdotto, cioè il divieto del monomandato. Il 70 per cento dei contratti con gli agenti delle compagnie assicurative è congelato dalla legge Bersani, che conteneva il divieto del monomandatario. Se cancelliamo questa norma e reintroduciamo tale modalità, il 70 per cento degli agenti sarebbe ancora condizionato dal monomandato, e ciò vorrebbe dire stravolgere ciò che di buono abbiamo ottenuto con la concorrenza, con l'apertura del mercato e con l'offerta plurima, sulla base sostanzialmente dei bisogni degli assicurati. Se vogliamo fare l'interesse dell'utente, dell'assicuratore e non alimentare la disputa tra compagnie ed agenti dobbiamo fermare questo emendamento.

Per tale motivo solleviamo una questione di merito, anche se l'emendamento 12.302 risulterebbe comunque inammissibile anche sotto il profilo della forma. *(Applausi dai Gruppi LNP e PD)*.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto e, soprattutto, ringrazio il presidente della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi, senatore Divina.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, discuteremo in seguito della vicenda del risarcimento collettivo e dell'azione di classe, ma non è questa la materia del mio intervento. Io voglio qui ricordare che il

mercato assicurativo italiano non esiste, perché l'*Antitrust* ha già sanzionato all'epoca il cartello delle compagnie assicurative, infliggendo loro una multa di 700 miliardi di lire.

Voglio ricordare semplicemente alcune cifre. A partire dalla liberalizzazione tariffaria del 1994, appunto perché non c'è concorrenza, le tariffe RC auto in Italia sono aumentate del 158,45 per cento e quelle dei motocicli del 457 per cento. In altri Paesi europei, come Spagna e Francia, poiché esiste un minimo di concorrenza, le tariffe sono sì aumentate, ma meno della metà.

C'era il decreto Bersani, per offrire al mercato un minimo di concorrenza, e ora noi ritorniamo indietro. Vogliamo davvero ritornare indietro? Ma cosa diremo ai consumatori e ai cittadini vessati dai servizi assicurativi e bancari? Se voi approvate questo ritorno al passato, vi assumete una responsabilità che tra l'altro stride, come è stato appena ricordato, con la normativa europea. In Europa, infatti, mi sembra che non sia contemplata la figura di un agente monomandatario, perché l'agente plurimandatario può offrire la polizza più conveniente e il monomandatario no.

Signor Presidente, io la ringrazio e mi associo alle richieste, avanzate dai miei due illustri colleghi, affinché lei possa dichiarare inammissibile l'emendamento 12.302, anche perché, come è stato detto, in Commissione era stato dichiarato tale. Ringrazio lei, signor Presidente, e ringrazio anche il presidente Cursi e il presidente Gasparri: mi scuso, ma noi cerchiamo solo di difendere i diritti della povera gente e dei consumatori.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, vorrei manifestare il mio pensiero, che poi va a conferma di quanto già detto poc'anzi in occasione della dichiarazione di inammissibilità di altri emendamenti.

Questa Presidenza si è sforzata di adoperare il massimo rigore successivamente e anche prima dell'intervento svolto dal senatore Legnini nella seduta pomeridiana di ieri, che ha richiamato precedenti interventi della Presidenza sul concetto della inammissibilità degli emendamenti ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento. Così abbiamo fatto e ci siamo adoperati in tal senso.

La 5ª Commissione è stata convocata *ad hoc*, per le valutazioni ex articolo 81 della Costituzione e per le dichiarazioni di inammissibilità. Questa Presidenza si è inoltre soffermata nel dichiarare alcune inammissibilità, testé formalizzate. Ritiene di non potere che confermare queste valutazioni rispetto ad altre che, invece, non sono state effettuate.

Su questo punto, nel confermare l'ammissibilità del tema, mi permetto di segnalare ai colleghi che il testo che stiamo esaminando non tratta soltanto di internazionalizzazione delle imprese, ma anche di sviluppo delle stesse. E nella logica dell'accezione di sviluppo delle imprese rientra ovviamente anche la disciplina della loro attività.

Vedete, senatori, se si fosse trattato di un collegato che affrontava soltanto il tema dell'internazionalizzazione, le obiezioni sarebbero state più che pertinenti, anzi fondatissime. Ma, secondo la Presidenza, il richiamo nel titolo alle parole «sviluppo delle imprese» contiene in sé, seppure in maniera astratta, la possibilità di intervenire nella disciplina dell'attività delle imprese, in quanto finalizzata, opinabilmente o meno, allo sviluppo di quella o quelle imprese o del settore imprenditoriale di quel comparto.

Spero di aver dato una comprensibile motivazione della scelta di questa Presidenza di confermare l'ammissibilità dell'articolo e conseguentemente degli emendamenti.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, apprezziamo la decisione che lei ha preso poco fa sul giudizio di inammissibilità degli emendamenti, che ha anche adesso richiamato. Però ci permettiamo di insistere sulla totale inammissibilità sia del testo del comma 2-*bis* approvato in Commissione, sia dell'emendamento 12.302.

Poco fa lei ci ha detto che, trattandosi di materia assicurativa, vi sarebbe un nesso tra la materia stessa e quella che riguarda il tema generico dello sviluppo. Se volessimo seguire il suo ragionamento, in esso potrebbe entrare tutto perché ogni settore del nostro sistema economico sarebbe esattamente riconducibile alla materia dello sviluppo. Senonché il titolo del provvedimento non è esattamente espressivo del suo contenuto, che, come noto, deve essere aderente alla risoluzione di approvazione del DPEF. Infatti, non parliamo di un provvedimento genericamente volto allo sviluppo dell'economia, ma dei temi, quelli dell'energia *in primis*, che sono contenuti nel testo originario e sottoposti al vaglio preliminare di ammissibilità nell'altro ramo del Parlamento, relativamente all'aderenza del contenuto stesso con la risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF.

Non c'è alcun dubbio dal nostro punto di vista che la materia assicurativa è totalmente estranea sia al contenuto originario del disegno di legge, sia soprattutto al contenuto della risoluzione di

approvazione del DPEF. Quindi, sia il comma 2-*bis* dell'articolo 12 sia l'emendamento a prima firma del presidente Gasparri, a mio modo di vedere, devono necessariamente essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato.

La invitiamo a rivedere la sua decisione, anche per un'altra ragione che attiene al merito di questo provvedimento e che può supportare meglio la valutazione che le chiediamo di fare.

Nel merito, è molto grave che in questo provvedimento, soprattutto con l'emendamento 12.302, si voglia eliminare, come ha detto bene il senatore Divina, l'unico elemento di liberalizzazione del settore assicurativo introdotto con la legge Bersani nella passata legislatura, che prevedeva la sanzione di nullità per quei mandati che contenessero la clausola di esclusiva del mandato assicurativo.

Qui si elimina questa parte importante, peraltro non consentendo né in Commissione né in Aula il dovuto approfondimento nel merito degli effetti di una simile modifica, che riconduce al sistema previgente una materia di enorme rilevanza per il settore assicurativo.

Mi risulta peraltro, Presidente, e le chiedo di valutare anche sotto questo profilo l'ammissibilità dell'emendamento 12.302, che l'emendamento in questione, presentato in Commissione, fu ritirato in quella sede; non vedo quindi come possa essere ripresentato in Aula in questa fase di esame del provvedimento. Quindi, la invitiamo fortemente a rivalutare la sua decisione ed a dichiarare inammissibile sia il testo proposto approvato dalla Commissione sia l'emendamento 12.302.

In via subordinata, signor Presidente, vorrei invitare il presidente Gasparri a ritirare l'emendamento. Mi permetta, presidente Gasparri: il Presidente del Gruppo del partito di maggioranza non può rendersi protagonista di una violazione così palese del nostro Regolamento, forzandolo in modo inaccettabile ed introducendo una materia estranea e nuova rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Mi permetto quindi di chiedere al presidente Gasparri di evitare questa forzatura invitandolo a ritirare l'emendamento 12.302. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (PdL). Signor Presidente, volevo ricordare a me stesso e anche ai membri della Commissione l'*iter* di questi emendamenti. Non voglio entrare nel merito perché lo abbiamo fatto già in Commissione e i colleghi conoscono perfettamente la posizione della Commissione, tant'è vero che sull'emendamento 12.300 si esprime contrarietà, perché la Commissione ha avuto modo di apprezzare i contenuti dell'articolo e decidere a maggioranza, votando per l'approvazione di quell'emendamento che introduceva i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Sul tema dell'ammissibilità vorrei associarmi a quanto ha testé espresso il Presidente del Senato, perché definire il tema delle assicurazioni come un corpo estraneo rispetto al sostegno e allo sviluppo delle imprese mi sembra un po' improprio. Non vorremmo fare l'elenco degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che probabilmente non rientravano specificamente nell'argomento.

L'errore che abbiamo fatto tutti noi nell'esaminare il disegno di legge n. 1195 è stato quello di soffermarci sempre e soltanto sul tema dell'energia. Il testo al nostro esame però reca: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»; quindi, con la parola "nonché" il tema dell'energia diventa aggiuntivo. Pertanto, la materia delle imprese resta fondamentale, così come alcune disposizioni, a cominciare da quelle contro la contraffazione volte a garantire lo sviluppo e la difesa delle imprese.

Per tale ragione ci associamo a quanto già detto dal Presidente, ricordando anche i lavori svolti in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non entro nel merito dell'ammissibilità degli emendamenti, anche perché credo sia un tema sul quale la Presidenza abbia sufficientemente approfondito i diversi aspetti. Per quanto riguarda però il merito di questa proposta emendativa, credo abbiano ragione i colleghi della Lega e gli altri intervenuti. Noi parliamo dello sviluppo e della internazionalizzazione delle imprese e poi andiamo a restringere i margini di competizione in favore dei consumatori, ripristinando il sistema dell'esclusiva nel rapporto con gli agenti assicurativi. Credo che questo non sia un passo in avanti, ma un passo indietro e ritengo sia opportuno che la maggioranza ci ripensi, anche perché, qualora l'emendamento 12.302 fosse messo in votazione, non potremmo che essere d'accordo con i colleghi della Lega e votare contro la sua approvazione. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut)*.

PRESIDENTE. Colleghe, ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi e, in linea del tutto astratta, rimango convinto del fatto che in questo testo si possa affrontare la materia assicurativa, in quanto si tratta di sviluppo di un settore imprenditoriale o aziendale. Abbiamo espunto dal testo tante altre materie, a conferma del fatto che quando abbiamo trovato la motivazione e la fondatezza dell'inammissibilità ci siamo assunti le relative responsabilità.

Si è dato luogo a un dibattito articolato e, siccome è intenzione ed interesse della Presidenza fare in modo che i lavori d'Aula e il confronto tra maggioranza e opposizione possano continuare su questo binario, questa Presidenza si permette di proporre al relatore, al Governo e all'Assemblea un accantonamento dell'articolo 12. Ciò non comporta un preventivo accoglimento della richiesta dell'opposizione, ma tende a consentire una più attenta riflessione ed un eventuale approfondimento delle richieste avanzate.

Ripeto ancora un volta che questa mia proposta non va interpretata nel senso di un preventivo accoglimento della richiesta di inammissibilità, perché confermo il mio deliberato comunicato precedentemente all'Assemblea. Ritengo tuttavia di dover compiere un'ulteriore e definitiva riflessione sugli aspetti esposti in Aula da vari esponenti di maggioranza e di opposizione.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (PdL). Signor Presidente, dalla richiesta del senatore Legnini mi sembrava di avere capito che la proposta di accantonamento o l'invito al ritiro rivolto al primo firmatario, senatore Gasparri, fosse riferito all'emendamento 12.302 e non agli altri già approvati in Commissione, per i quali insistiamo perché siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Corsi, il problema è che a questo punto dovrei dichiarare l'inammissibilità del solo emendamento 12.302 e procedere con l'esame dei restanti emendamenti. Anche per questo ritengo che vi sia l'esigenza di una riflessione.

Poiché l'emendamento 12.302 è stato presentato all'articolo 12, intendo avere una visione più complessiva per pronunziarmi sulla eventuale inammissibilità dell'articolo 12 per intero, o del solo emendamento 12.302. La mia proposta è a 360 gradi. Si tratta di un accantonamento che lascia aperte tutte le possibilità.

L'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti è pertanto accantonato.

Omissis...

12.302 GASPARRI, CURSI, VETRELLA

Dopo il comma 2-ter aggiungere i seguenti:

«2-*quater*. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della comunità europea è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita o altro distributore di servizi assicurativi di stipulare clausole di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative a tutti i rami danni.

2. Le clausole contrattuali che impongono, ad uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi ai rami danni, il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabile ai consumatori sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituisce intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti di assicurazione relativi ai rami danni".

«2-*quinquies*. L'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato».

«2-*sexies*. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di rapporto esclusivo con un'impresa di assicurazione, l'intermediario dichiara altresì che le proprie valutazioni si fondano solo sui contratti offerti dalla medesima impresa e che potrebbero esistere sul mercato prodotti migliori per soddisfare le richieste del contraente";».